



Comune di Atrani
borgo della costiera amalfitana
Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA VIGILANZA

N. 57 DEL 15-06-2026

Registro Generale n. 273

Ufficio: AREA VIGILANZA

Oggetto: Incarico di collaborazione autonoma in tema di SUAP. Affidamento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

visto l'art.153 comma 5, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Atrani;

visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali.



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it





Comune di Atrani

Borgo della costiera amalfitana

Oggetto: Incarico di collaborazione autonoma in tema di SUAP. Affidamento

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 05/03/2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026/2028;
- con deliberazione n. 13 del 05/03/2026 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 14 del 05/03/2026 recante l'approvazione del programma annuale degli incarichi esterni di studio, consulenza e collaborazione ex art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007 e s.m.i. per l'anno 2026, in cui si prevede, per quanto ora rileva, lo stanziamento di € 5.000,00 complessivi per consulenza e/o collaborazione autonoma in materia di SUAP;

CONSIDERATO CHE:

- l'elevata specializzazione richiesta dalla materia, unitamente al continuo incremento degli adempimenti amministrativi e alla necessità di assicurare tempestività, efficacia ed uniformità nell'azione amministrativa, rende necessario il ricorso ad una collaborazione esterna dotata di comprovata esperienza e specifica competenza nel settore SUAP;
- tale supporto specialistico è finalizzato a garantire il corretto aggiornamento normativo e procedurale dell'Ente, nonché a fornire assistenza tecnico-operativa nella gestione dei procedimenti complessi, contribuendo ad assicurare maggiore efficienza amministrativa, riduzione del rischio di contenzioso e corretta applicazione della disciplina vigente.
- l'incarico, quindi, risponde ad esigenze di natura eccezionale e straordinaria, non sopperibili dalle professionalità interne; sussiste quindi l'effettiva ed oggettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente, difettando una figura professionale dotata delle conoscenze e competenze necessarie per l'espletamento dell'oggetto dell'incarico in questione;
- l'Ente, infatti, è dotato di un numero particolarmente esiguo di personale, riducendosi ad una sola unità per alcune Aree strategiche (Amministrativa e Finanziaria); con specifico riferimento all'Area Vigilanza, si rileva la carenza di professionalità dotate delle competenze specialistiche necessarie a garantire un'adeguata gestione dei procedimenti afferenti al SUAP, caratterizzati da particolare complessità tecnica e normativa. Tale esigenza assume ulteriore rilevanza in considerazione della spiccata vocazione turistica del Comune, che determina un significativo incremento delle pratiche connesse alle attività produttive, commerciali e ricettive presenti sul territorio;
- l'incarico rientra tra quelli contenuti nel Piano annuale degli incarichi approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 05/03/2026, che ne fissa altresì i limiti di spesa;
- l'incarico ha natura personale, temporanea e altamente qualificato;

VISTI:

- l'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007;
- l'art. 1, comma 173, della L. n. 266/2005;
- l'art. 1, comma 42, della L. n. 311/2004;

DATO ATTO CHE, sulla scorta delle norme sopra riportate, si ricava che un incarico di collaborazione esterna è ammissibile alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- deve trattarsi di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- l'incarico è assegnabile a seguito di una procedura comparativa;
- il parere del revisore dei conti è necessario solo per i Comuni che hanno più di 5.000 abitanti;
- gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
- con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni;
- il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.

VISTO il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazione di G.C. n. 60/2008, trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti-Campania in data 08/02/2012;

DATO ATTO CHE:

- l'Avviso indicato in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune al n. 48 del 12/05/2026 e sul sito istituzionale del Comune;
- il termine di presentazione delle candidature è stato fissato per il giorno 23/05/2026 alle ore 12:00;

DATO ATTO altresì che entro il predetto termine sono pervenute due candidature:

- Prot. n. 3564 del 18/05/2026 dell'avv. Gaetano Francavilla
- Prot. n. 3568 del 18/05/2026 del dott. Anastasio Giovanni

VISTA la valutazione comparativa di cui all'allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che l'incarico è assegnabile al dott. Giovanni Anastasio per l'importo onnicomprensivo di € 4.800,00;

PRECISATO CHE:

- la prestazione da acquisire, come sopra evidenziato, risponde a specifiche esigenze cui questo Comune non può far fronte con personale in servizio, sussistendo l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, mancando la specifica professionalità in grado di gestire i procedimenti afferenti al SUAP;
- il dott. Anastasio è un esperto di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, come emerge dal curriculum vitae di cui al prot. comunale n. 3568 del 18/05/2026;
- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- la prestazione è di natura temporanea, da espletarsi nel termine di 12 mesi, nonché altamente qualificata;
- l'oggetto della prestazione da acquisire consiste nel supporto all'Area di Vigilanza delle attività e dei procedimenti del SUAP;
- il compenso della collaborazione è pari ad € 4.800,00 onnicomprensivi;

- non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

VERIFICATO CHE non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. n. 241/1990 e del vigente Piano Integrato delle Attività e di Organizzazione;

ESPRESSO il parere di regolarità tecnica da parte del sottoscritto ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e dato atto che non occorre il parere preventivo di regolarità contabile, non comportando impegno di spesa;

DATO ATTO che l'ANAC ha precisato (FAQ n. C6 – aggiornamento del 11 febbraio 2026) che gli incarichi in questione non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità;

VISTI:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/00, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

D E T E R M I N A

- 1) Di rendere** le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) Di affidare**, all'esito della valutazione comparativa delle candidature pervenute di cui all'Allegato A alla presente determinazione, l'incarico di supporto all'Area di Vigilanza delle attività e dei procedimenti del SUAP, per mesi 12, al dott. Giovanni Anastasio, nato a Cava de'Tirreni il 21/08/1964, per l'importo complessivo e onnicomprensivo di € 4.800,00;
- 3) Di impegnare** in favore del dott. Giovanni Anastasio, come sopra identificato, la somma di complessivi e onnicomprensivi € 4.800,00 con imputazione alla missione 3 programma 1 titolo 1 macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2026/2028 approvato con deliberazione n. 13 del 05/03/2026, anno 2026 in conto competenza;
- 4) Di dare atto che** ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. n. 241/90 e dall'art. 1, comma 9, lett. e, della L. n. 190/2012, non è stata evidenziata la sussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del Responsabile e dei soggetti intervenuti nel procedimento;
- 5) Di precisare che:**
 - la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, e che la stessa diventa esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
 - ai sensi dell'art. 183, comma 8, del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
 - trattasi di spesa non ricorrente;
 - in base alle FAQ dell'ANAC (n. C6 – aggiornamento del 11 febbraio 2026), gli incarichi in questione non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità;
- 6) Di procedere** alla stipula, con il professionista incaricato, di apposito contratto;
- 7) Di pubblicare** la presente determinazione come per legge e di ottemperare alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 33/2023.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Ag. Aquila Marco

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Cap. Dott. Gianluca Ossignuolo

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ossignuolo Gianluca

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 15-06-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Romano Orleans

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Lì 15-06-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ossignuolo Gianluca

Copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ossignuolo Gianluca